



EUGENIO, ECC. ECC.

In virtù dell'autorità a noi delegata, sulla relazione del Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione pubblica, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1. Nell'Università di Torino il diritto commerciale s'insegnerà d'ora innanzi nel terzo anno di corso.

2. L'insegnamento della teoria delle prove civili e criminali è unito a quello della procedura civile e penale. Questo insegnamento complessivo, che comprenderà tutto il diritto giudiziario, cioè la dottrina della organizzazione giudiziaria, quella della procedura, e quella delle prove, si darà nel 4° e 5° anno di corso.

3. Al quinto anno del corso ordinario verrà aggiunto l'insegnamento degli elementi del diritto amministrativo.

4. L'insegnamento dei principii razionali del diritto cesserà di far parte del corso ordinario per essere compreso nel corso completo.

6. Nel corso completo s'insegnerà dallo stesso professore alternativamente in un anno il diritto costituzionale, e nell'altro il diritto pubblico ed internazionale.

Il Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato al Controllo generale.

Torino, addì 31 maggio 1848.

EUGENIO DI SAVOIA.

C. BONCOMPAGNI.